

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TERMINE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE
PROVINCIALE 21 APRILE 2017, n. 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Racc. n. _____ del _____

TRA

L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, con sede in Bolzano, via Thomas-A.-Edison, n. 10 D, Codice Fiscale n. 00773750211, in seguito denominata "Azienda sanitaria", nella persona del suo legale rappresentante dott. Christian Kofler, nato il.....,

E

..... nata a e residente a, di seguito denominato "Direttrice tecnico-assistenziale"

PREMESSO

- che il Direttore generale con deliberazione n. 00 del 00.00.2024 ha approvato il presente schema di contratto di lavoro, autorizzandone la stipulazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. L'Azienda sanitaria, come sopra rappresentata, conferisce l'incarico di Direttrice tecnico-assistenziale al....., che accetta, per il periodo dal 01.04.2024 al 31.03.2029

ARTICOLO 2

1. si impegna a svolgere le funzioni di Direttrice tecnico-assistenziale secondo la disciplina in vigore, in particolare secondo quanto indicato dalla legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modificazioni e, per quanto applicabile dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto previsto nell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria.

2. si impegna altresì ad esercitare ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda sanitaria disciplinata da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, per quanto applicabili, nonché da leggi, regolamenti, direttive, linee guida ed atti di programmazione e di indirizzo provinciali.

3. Tenuto conto degli articoli precedenti, le parti convengono che l'impegno assunto dal deve intendersi a titolo esclusivo, a tempo pieno ed è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, nonché con le cariche di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo espressa autorizzazione da parte del Direttore Generale.

4. potrà assentarsi per periodi continuativi non superiori a 20 giorni lavorativi e complessivamente per non più di 30 giorni lavorativi nell'anno solare, salvo casi di forza maggiore, considerandosi la settimana lavorativa di 5 giorni.

5. si impegna a mantenere la propria residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Bolzano per la durata del presente contratto.

ARTICOLO 3

1. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al sarà corrisposto dall'Azienda, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo lordo dial lordo degli oneri e ritenute di legge, da corrispondersi in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

2. Il compenso di cui ai precedenti commi è integrato di una quota annua fino al 15% dello stesso, erogabile a consuntivo ed in proporzione alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 2017 n. 3, e successive modificazioni. Il compenso annuo lordo deve rimanere nel limite previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spetta altresì il rimborso delle spese di formazione, viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Azienda nella misura e modalità previste per i dipendenti del servizio sanitario provinciale in base alla vigente normativa.

4. Al non spetta alcun altro compenso e alcuna altra integrazione degli importi contrattuali di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, salvo diverse intese da definirsi previamente con atto deliberativo della Giunta provinciale.

ARTICOLO 4

1. Il deve mantenere il segreto d'ufficio e non può quindi dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali venga a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Azienda o per la Provincia autonoma di Bolzano, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi.

ARTICOLO 5

1. Il è personalmente responsabile dei danni causati, per dolo o colpa grave, all'Azienda, alla Provincia autonoma di Bolzano o a terzi, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza.

2. Sono a carico dell'Azienda e anticipate dalla stessa le spese legali per la difesa del nei giudizi civili e penali nei quali sia stato coinvolto per fatti o cause di servizio, valgono le norme della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, in particolare gli articoli 6 e 7.

ARTICOLO 6

1. Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria potrà recedere dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto in qualsiasi momento prima della sua scadenza, previo provvedimento di revoca dall'incarico adottato ai sensi della vigente legislazione.

2. Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria potrà inoltre sostituire la Direttrice tecnico-assistenziale in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi.

3. Il potrà recedere dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto con preavviso di tre mesi, da notificarsi al Direttore Generale con lettera raccomandata A.R. e, in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relativo al periodo di attività effettivamente svolto.

ARTICOLO 7

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato in virtù del presente contratto si configura come rapporto di lavoro autonomo, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale con caratteristiche di continuità e coordinamento e che pertanto, per quanto non espressamente previsto, al medesimo si applicano le disposizioni di cui al Libro V, titolo III, del codice civile.

ARTICOLO 8

1. Viene stabilito, a pena di nullità, che nel caso in cui non dovesse essere in possesso della formazione manageriale deve presentare l'attestato di formazione manageriale nel settore sanitario, secondo le disposizioni vigenti o conseguito all'estero e valutato dalla competente commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all'art. 46/ter della legge provinciale del 5 marzo 2001 n. 7 e successive modifiche, entro 18 mesi dalla presentazione della domanda d'iscrizione nell'albo provinciale.

ARTICOLO 9

Il presente contratto redatto in bollo, sarà registrato a spese dell'Azienda sanitaria.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE

Dott. Christian Kofler

Bolzano, _____

LA DIRETTRICE TECNICO-ASSISTENZIALE
DELL'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE

Bolzano, _____